



## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 937 del 2013, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Sonia Acerra, Addorisio Alessandra, Affinita Tiziana, Affinito Marcella, Aimone Angelo, Albarella Adriano, Alfieri Daria, Allevi Daniela, Amato Anna, Amura Concetta, Anania Nicola, Anastasi Marilia, Andre' Ilaria, Andreivolo Samantha Angela Marcella, Andronaco Paola, Annicchino Pasquale Antonio, Aquilano Antonella, Arca Maria Cristina, Armata Marilena, Bagliesi Mariella, Baiano Gelsomina, Barbatelli Anna, Bartoli Alessandra, Bartolini Serena, Belloni Simona, Benedetti Francesco, Benedetti Silvia, Benincasa Sabatino, Bertolaccini Valeria, Bettazzi Chiara, Bevilacqua Christian, Bimbo Manolo, Bisogno Marianna, Blanco Loredana, Blasi Carmine, Bonafede Eleonora, Bonasoni Antonella, Bortiglio Giovanni Francesco, Bosa Carmela, Bottino Anna, Bozzano Nadia, Bruno Barbara, Brunori Cristina, Brusaglino Paola, Brussi Anna, Buonanno Francesca, Butto' Daniela, Cafaro Tiziana, Cagetti Paola, Calabretta Salvatore, Calderaro Emanuela, Caligiuri Giampiero, Cannataro Donatella, Capobianco Colomba Anna, Caponetto Stefania, Caporaso Salvatore, Capozucchi Roberta, Cappello Maria Grazia, Carandente Elvira, Carbone Maria Stella, Careddu Antonietta Paola Pasqualina, Carlucci Alessandra, Casale Paola, Caserta Paola, Cassella Nicla, Catalfamo Claudio, Catella Sabina, Cauli Claudia, Cavaliere Stefania, Celentano Amalia, Ceron Margherita, Cerrato Walter, Cerullo Virginia, Cerulo Rosanna, Chiarello Mariarosa, Chirico Stefania, Ciao Rossella, Ciardi Fabiana, Cicala Carmine, Cipolletta Fabiola, Cipriani Arianna Paola, Citiso Stefania, Colella Erika, Colonna Antonio, Colutta Luca, Coppola Roberta, Corazzo Stefania, Coretti Carlo, Cosmano Mariapia, Cotignola Alfonsina, Cozzolino Marianna, Cozzolino Pasquale, Crocco Romina, Cucinotta Daniela, Cuomo Ilaria, Cuscuna' Iolanda, Cusumano Accursia, D'Alesio Maria Domenica, D'Aniello Loredana, D'Auria Antonietta, De Angelis Teofilo, De Bernardi Sara, De Chiara Angela, De Donatis Floriana, De Fazio Alessia, De Matteis Immacolata, De Nardi Alberto, De Pasquale Vitalba Elisa, De Rosa Natascia, Del Grosso Concettina, Del Popolo Laura, Del Rosso Fernando, Della Rocca Teresa, Denaro Laura, Di

Dio Adriano, Di Giugno Alessandro, Di Gregorio Ivana, Di Iorio Stefania, Di Maio Adelio  
Ciro, Di Nardo Angela, Di Natali Luigi, Di Palma Irene, Di Risio Giovanna, Di Rosa Emilia,  
Di Salvatore Alex, Di Santo Amanda, Di Stefano Vincenzo, Di Tana Catia Maria, Dimartina  
Gaetano, Dinardo Fausta, Donati Cristina, Ebbanietti Elisabetta, Eleuteri Sara, Ermocida  
Giuseppe, Esposito Antonella, Esposito Concetta, Facchini Maria, Falbo Assunta, Faraci  
Annalisa, Farfaglia Romina, Farinella Maria Ivana, Fasone Maria Rita, Feola Anna Maria,  
Ferrante Patrizia, Ferrarotti Alberto, Ferrazza Simona, Ferro Manuela, Ferrulli Rosa, Fetto  
Antonella Laura, Figlioli Vincenza Maria, Finocchio Stefania, Fiorita Simona, Franceschetti  
Barbara, Franchi Jessica, Fresi Mariangela, Fusco Giuseppe, Galli Delfina, Gallo Antonio,  
Gallo Carmela, Gengaro Elena, Ghiani Roberta, Giancotta Marina, Giannotte Felice,  
Giliberto Francesca, Gioia Assunta, Giorelli Enrico Maria, Giorgio Alessandra, Giovacchini  
Barbara, Grippo Franca, Gucciardi Silvia Lavinia, Gullone Domenica, Iacomino Emma,  
Ippariello Antonella, Indelicato Daniela, Ingegneri Davide, Intelisano Teresa, Iorio Anna,  
Iorio Giustina, Iorio Olga, Iovino Dario, Julio Lidia, La Russa Donatella, Lacassia Maria  
Rosa, Lago Paolo, Lamanna Vincenzo, Lanci Pancella Deborah, Larato Giuseppe,  
Lauriola Maria Grazia, Lavizzari Sara, Lavorgna Raffaella, Lazzaretti Valeria, Leanza Nadia  
Monika, Leonardi Daniela, Levato Teresa, Lezoche Roberta, Limata Micaela, Limone  
Elvira, Lo Re' Addolorata, Loforese Caterina, Loiarro Maria, Lombardo Rosa Anna,  
Lucignano Maria Rosaria, Lupo Domenica, Luzzara Paola, Macheda Laura Francesca,  
Macignato Alessio, Madonia Saveria Sonia, Magliocco Nadia, Magnolo Maria Cristina,  
Maina Simona, Mainardi Elena Teresa, Malnati Fabrizio Omar, Manazzone Manuela,  
Manca Valeria, Mancini Gennaro, Manna Stefano, Mannella Stefania, Mannino Matteo,  
Manno Mariavirginia, Manzi Linda, Maranzana Gianni Emilio, Marazia Flora, Maresca  
Maria, Margini Elisa, Marras Loredana, Marrocchi Lucia, Martire Rosangela, Mattioli  
Paola, Mazzaferro Diego, Mazzarisi Katharina, Mazzoni Elvira, Mele Stefania, Melfi Sergio,  
Messana Gabriella Solidea, Mignogna Rossella, Mignoni Giorgia, Minieri Maria Felicia,  
Mondello Salvatore, Montali Alessandra, Montrone Piera, Morana Giovanna, Morellini  
Valeria, Moricone Simona, Muggeo Angela, Mungo Lucia, Muscara' Maria, Nardella  
Serena, Nardelli Alessia, Nardo Maria Concetta, Nave Filomena, Nicolosi Rosalba,  
Nicolosi Rosalinda, Officioso Romina, Oggiano Germana, Orlando Maria Giovanna, Orru'  
Cinzia, Ortolan Simone Sylvie, Paliotta Maria Francesca, Pallone Maurizio, Palmeri  
Verusca, Palmieri Francesca, Palmieri Rossella, Panto' Alessia, Papp Mirjam Julia,  
Parente Andrea, Parisella Loris, Paschini Jessica, Patisso Maria, Paxia Elisa, Perillo Adele,  
Pernarella Isabella, Pernice Ileana, Perrotta Gerardo, Petrarca Giorgia, Petrella Carmela,  
Petronaci Maria Agata, Pianese Amedeo, Piccolo Filomena, Pierucci Marzia, Pietrasanta  
Laura, Pignataro Chiara, Pileggi Angelo, Piras Francesca Michela, Pirozzi Rosaria,  
Piscione Giuseppina, Pisu Celsa, Pitarresi Maria, Pizzo Milena, Pizzol Martina, Pizzuti  
Gianluca, Poddi Letizia, Polato Elena, Pontremolesi Luisa, Pozzi Elisabetta, Pozzi Fede,  
Prencipe Pasquale, Prioreshi Daniela, Puleio Simona, Racioppoli Maria, Raineri Elena,  
Rainieri Venera Liliana, Ravalli Biagio, Reina Maria Francesca, Rispoli Roberta, Ristuccia  
Valentina, Rizzo Enrico, Rogolino Laura, Romano Giovanni Rosario, Romano Giuseppe,  
Romano Michele, Romano Valentina, Romeo Veruska, Rosati Serena, Rotondo Anna  
Maria, Ruggiero Chiara, Ruotolo Luigi, Russo Lucia, Sacchi Michela, Saisi Alessandra,  
Salatiello Angela, Salvi Valeria, Sapia Loredana Domenica, Saraco Nicoletta, Satta  
Lorena, Schiavo Elvira, Sciarra Emilia, Sciorio Francesca, Sclafani Clelia, Sera Danilo,  
Serafini Silvia, Serio Cinzia, Siano Arabella, Siclari Maria, Simoncelli Rita, Solimene Cinzia,  
Sorrentino Rosaria, Spalluto Mariagrazia, Spano' Fioravante Alberto, Spasiano  
Margherita, Spedicato Veronica, Sposito Salvatore, Staccioli Piero, Starace Francesca  
Paola, Stefanelli Antonella, Stefanelli Mariangela, Strangis Rachela, Tannoia Patrizia,

Tinelli Eufemia, Tonziello Marianna, Trentin Bijoy, Tricarico Barbara, Tristano Mirella, Tucci Carla, Ughi Alberto Giovanni Vittorio, Vaccaro Felice, Vaccaro Maria Grazia, Valenti Valeria, Valentino Valentina, Valvano Maria Rosa, Varcasia Rosella, Ventimiglia Silvia, Villa Sabina, Villani Giovanna, Vinci Michele, Vitale Agnese Salvatrice, Vitale Annamaria, Vivencio Miriam, Volino Antonia, Zarrella Giuseppina, Zenuni Bukuroshe, Zevola Loredana, Zoccali Cristina, Zuccolo Lara, rappresentati e difesi dall'avvocato Irene Lo **Bue**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Salvatore Russo in Roma, Via Bassano del Grappa, 4;

Carnevale Paola, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore M. A. Spadaro e Dino Caudullo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gina Alessandra Trafficante in Roma, Via Livorno 42;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Basilicata, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Calabria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Emilia Romagna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli Venezia Giulia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Marche, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Molise, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Umbria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Veneto, in persona dei rispettivi LR p.t.;

nei confronti di

Angelica Cecchi, Stefano Cavallini, Maria Daniela Mauceri, Milena Manini, Marco Giordano, Maria Cettina Conte, Francesca Marcone, Bruna Salvatrice Lardo, Cristiano Procentese, Luisa Anna Schiro', Pasqualino Iadisernia, Maria Antonietta De Cicco, Alessio Fadda, Silvio Maglio, Sara Accardi, Elisa Abrami, Andrea Albertini, Rosaria Barbanò;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Benvenuto Achille ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Poerio e Pietro Siviglia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Graziano Pungì in Roma, Via Sabotino, 12;

per l'annullamento

**CON IL RICORSO PRINCIPALE**

Dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, del Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, del Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, della Toscana, dell'Umbria e del Veneto, per avere gli stessi ricorrenti, in esito allo svolgimento della prova di preselezione, conseguito un punteggio al di sotto della soglia di 35/50, ma non inferiore a 30/50: cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

- Degli elenchi degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al

decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, già pubblicati da parte degli USR dell'Abruzzo, della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Lazio, del Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Molise, del Piemonte, della Puglia, della Sicilia, della Sardegna, della Toscana, dell'Umbria e del Veneto, nella parte in cui tali elenchi non contemplano i ricorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 35/50 ma non inferiore a 30/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sei;

- Quale atto presupposto, del Bando di Concorso emanato con il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, avente a oggetto l'indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, prevede che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non è inferiore a sette e per la declaratoria in via cautelare anche con decreto monocratico ex art. 56 d. lgs. 104/2010 del diritto dei ricorrenti a essere ammessi con riserva alle prove concorsuali (scritte) per il reclutamento del personale docente; e con motivi aggiunti del 13 novembre 2013 proposti dai ricorrenti Carbone Maria Stella, Ciardi Fabiana, Cipolletta Fabiola, Corazzo Stefania, Cosmano Mariapia, De Angelis Teofilo, De Chiara Angela, Facchini Maria, Fetto Antonella Laura, Larato Giuseppe, Limone Elvira, Maina Simona, Maresca Maria, Montali Alessandra, Muscarà Maria, Perillo Adele, Petrella Carmela, Piccolo Filomena, Pirozzi Rosaria, Pozzi Elisabetta, Rainieri Venera Liliana, Russo Lucia, Sera Danili, Serafini Silvia, Siclari Maria, Stefanelli Mariangela, Tonziello Marianna, Vivencio Miriam, Zevola Loredana, Zoccali Cristina: delle graduatorie di merito definitive pubblicate dall'USR per l'Abruzzo per le classi di concorso AD00, AD03, A025, A028, della Basilicata per le classi di concorso AAAA, EEEE, dell'USR della Calabria per le classi di concorso AAAA, EEEE, A017, della Campania per le classi di concorso AAAA, EEEE, A017, A043, A050, A345, A346, dell'USR per il Lazio per la classe di concorso C430, dell'USR per la Liguria per le classi di concorso EEEE, AAAA, dell'USR per la Lombardia per le classi di concorso EEEE, A050, per la Puglia per le classi di concorso EEEE, A033, dell'USR per la Sicilia per le classi di concorso A345, A346, dell'USR per l'Umbria per la classe di concorso AAAA con i motivi aggiunti del 20 febbraio 2014 proposti da Carnevale Paola, Pernice Ileana e Bertolaccini Valeria

delle graduatorie definitive di merito pubblicate dall'USR per il Lazio per le classi di concorso AAAA, EEEE nelle parti in cui tali graduatorie prevedono l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria con riserva

e con i motivi aggiunti depositati in date 22.11.2013; 13.03.2014; 14.05.2014, 27.06.2014, 11.08.2014, 02.10.2014, 06.10.2014 e 10.12.2014:

delle graduatorie generali di merito sotto indicate, quali atti conclusivi della procedura concorsuale per cui è causa, nella parte in cui i ricorrenti risultano inseriti "con riserva": CORAZZO STEFANIA U.S.R. PUGLIA, EEEE, posizione 151; BETTAZZI CHIARA U.S.R. TOSCANA, AAAA, posizione 197 POZZI ELISABETTA U.S.R. LOMBARDIA, A050, posizione 216 LIMONE ELVIRA U.S.R. CAMPANIA, A017, posizione 253 ZOCCALI CRISTINA U.S.R. CALABRIA, AAAA, posizione 262 RAINIERI VENERA LILIANA U.S.R. SICILIA, A345, posizione 131, A0346, posizione 134; CASALE PAOLA U.S.R. LAZIO, A043, posizione 135, A050, posizione 141 PETRELLA CARMELA U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 287 FETTO ANTONELLA LAURA U.S.R. CAMPANIA, EEEE, posizione 362 PERNICE ILEANA U.S.R. LAZIO, AAAA, posizione 408 NICOLOSI ROSALINDA U.S.R. SICILIA, A043, posizione 227, A050, posizione 208 PIROZZI ROSARIA U.S.R.

CAMPANIA, AAAA, posizione 490 PERILLO ADELE U.S.R. CAMPANIA, A043, posizione 264, A050, posizione 267 SAPIA LOREDANA DOMENICA U.S.R. SICILIA, AAAA, posizione 625 DE ANGELIS TEOFILLO U.S.R. CAMPANIA, A043, posizione 315, A050, posizione 318 MARESCA MARIA U.S.R. CAMPANIA, A345, posizione 317, A346, posizione 336 ZEVOLA LOREDANA U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 656 CIPOLLETTA FABIOLA U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 676 BERTOLACCINI VALERIA U.S.R. LAZIO, AAAA, posizione 316, EEEE, posizione 401 PONTREMOLESI LUISA U.S.R. LAZIO, A043, posizione 375, A050, posizione 384 CARBONE MARIA STELLA U.S.R. CALABRIA, AAAA, posizione 352, EEEE, posizione 432 CIARDI FABIANA U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 892 TONZIELLO MARIANNA U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 982 PICCOLO FILOMENA U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 1008 SICLARI MARIA U.S.R. CALABRIA, AAAA, posizione 360, EEEE, posizione 655 VIVENZIO MIRIAM U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 1017 STEFANELLI MARIANGELA U.S.R. CAMPANIA, AAAA, posizione 955, EEEE, posizione 507 FARACI ANNALISA U.S.R. SICILIA, A043, posizione 747, A050, posizione 771 FASONE MARIA RITA U.S.R. SICILIA, AAAA, posizione 1565 MADONIA SAVERIA SONIA U.S.R. SICILIA, A043, posizione 779, A050, posizione 806 RISTUCCIA VALENTINA U.S.R. SICILIA, EEEE, posizione 1603; ARMATA MARILENA U.S.R. SICILIA, AAAA, posizione 1704 BOSA CARMELA U.S.R. SICILIA, AAAA, posizione 1083, EEEE, posizione 692 GUCCIARDI SILVIA LAVINIA U.S.R. SICILIA, AAAA, posizione 1285, EEEE, posizione 570 PITARRESI MARIA U.S.R. SICILIA, AAAA, posizione 796, EEEE, posizione 1460 ANASTASI MARILIA U.S.R. SICILIA, AAAA, posizione 1708, EEEE, posizione 1251; MONTALI ALESSANDRA U.S.R. LIGURIA, AAAA, posizione 2 MUSCARA' MARIA U.S.R. CALABRIA, A017, posizione 3 MAINA SIMONA U.S.R. LAZIO, C430, posizione 6 SERAFINI SILVIA U.S.R. UMBRIA, AAAA, posizione 10 SERA DANILO U.S.R. LAZIO, C430, posizione 11 SALVI VALERIA U.S.R. TOSCANA, A025, A028, posizione 19 FACCHINI MARIA U.S.R. ABRUZZO, A025, A028, posizione 27 LARATO GIUSEPPE U.S.R. PUGLIA, A033, posizione 30 AIMONE ANGELO U.S.R. TOSCANA, A017, posizione 48 COSMANO MARIAPIA U.S.R. LOMBARDIA, EEEE, posizione 69 DI SALVATORE ALEX U.S.R. MARCHE, A043, A050, posizione 78 RUSSO LUCIA U.S.R. CAMPANIA, A043, A050, posizione 83 MINIERI MARIA FELICIA U.S.R. CALABRIA, A033, posizione 99 DE CHIARA ANGELA U.S.R. BASILICATA, AAAA, posizione 29, EEEE, posizione 78 TRENTIN BIJOY U.S.R. TOSCANA, A043, A050, posizione 99, A051, posizione 62; . BERTAZZI CHIARA, USR TOSCANA, classe concorsuale Scuola dell'Infanzia (AAAA), POSIZIONE IN GRADUATORIA 197, PUNTI 61,00; SALVI VALERIA, classe concorsuale A028, POSIZIONE IN GRADUATORIA 19, PUNTI 71,00,

e con i motivi aggiunti depositati in data 7 maggio **2015** nell'interesse di:

1. BERTAZZI CHIARA, USR TOSCANA, classe concorsuale Scuola dell'Infanzia (AAAA), POSIZIONE IN GRADUATORIA 197, PUNTI 61,00; 2. SALVI VALERIA, classe concorsuale A028, POSIZIONE IN GRADUATORIA 19, PUNTI 71,00,

per l'esatta esecuzione del giudicato cautelare, con richiesta di risarcimento del danno e nuova istanza cautelare nel ricorso r.g. n. 937/13

e con i motivi aggiunti depositati in data 16 maggio **2015** nell'interesse di:

MONTALI ALESSANDRA U.S.R. LIGURIA, AAAA, posizione 2 MUSCARA' MARIA U.S.R. CALABRIA, A017, posizione 3 MAINA SIMONA U.S.R. LAZIO, C430, posizione 6 SERAFINI SILVIA U.S.R. UMBRIA, AAAA, posizione 10 SERA DANILO U.S.R. LAZIO, C430, posizione 11 SALVI VALERIA U.S.R. TOSCANA, A025, A028, posizione 19 FACCHINI MARIA U.S.R. ABRUZZO, A025, A028, posizione 27 LARATO GIUSEPPE U.S.R. PUGLIA, A033, posizione 30 AIMONE ANGELO U.S.R. TOSCANA, A017,

posizione 48 COSMANO MARIAPIA U.S.R. LOMBARDIA, EEEE, posizione 69 DI SALVATORE ALEX U.S.R. MARCHE, A043, A050, posizione 78 RUSSO LUCIA U.S.R. CAMPANIA, A043, A050, posizione 83 MINIERI MARIA FELICIA U.S.R. CALABRIA, A033, posizione 99 DE CHIARA ANGELA U.S.R. BASILICATA, AAAA, posizione 29, EEEE, posizione 78 TRENTIN BIJOY U.S.R. TOSCANA, A043, A050, posizione 99, A051, posizione 62

per l'esatta esecuzione del giudicato cautelare nel ricorso r.g. n. 937/2013.

e con i motivi aggiunti depositati in data 26 maggio 2015 nell'interesse di:

1. CORAZZO STEFANIA 2. BETTAZZI CHIARA 3. POZZI ELISABETTA 4. LIMONE ELVIRA 5. ZOCCALI CRISTINA 6. RAINIERI VENERA LILIANA 7. CASALE PAOLA 8. PETRELLA CARMELA 9. FETTO ANTONELLA LAURA 10. PERNICE ILEANA 11. NICOLOSI ROSALINDA 12. PIROZZI ROSARIA 13. PERILLO ADELE 14. SAPIA LOREDANA DOMENICA 15. DE ANGELIS TEOFILO 16. MARESCA MARIA 17. ZEVOLA LOREDANA 18. CIPOLLETTA FABIOLA 19. BERTOLACCINI VALERIA 20. PONTREMOLESI LUISA 21. CARBONE MARIA STELLA 22. CIARDI FABIANA 23. TONZIELLO MARIANNA 24. PICCOLO FILOMENA 25. SICLARI MARIA 26. VIVENZIO MIRIAM 27. STEFANELLI MARIANGELA 28. FARACI ANNALISA 29. FASONE MARIA RITA 30. MADONIA SAVERIA SONIA 31. RISTUCCIA VALENTINA 32. ARMATA MARILENA 33. BOSA CARMELA 34. GUCCIARDI SILVIA LAVIN 35. PITARRESI MARIA 36. ANASTASI MARILIA

per l'esatta esecuzione del giudicato cautelare nel ricorso r.g. n. 937/2013.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite e rilevato che le stesse non hanno dichiarato l'intenzione di proporre ulteriori motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione, ritiene che il ricorso possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art.60 c.p.a., avuto riguardo ai precedenti conformi della Sezione;

Con il ricorso collettivo in epigrafe, i ricorrenti affermano infatti di essere aspiranti docenti, in possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

Pertanto, hanno partecipato alla prova preselettiva per l'ammissione al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole pubbliche, indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, per le classi concorsuali, presso gli USR e con gli esiti dettagliatamente descritti nella tabella inserita nel ricorso introduttivo, ovvero conseguendo un punteggio pari o superiore a 30/50 – che, riportato in decimi, non è inferiore a sei- ma comunque inferiore ai 35/50 richiesti dal bando.

All'esito dell'esclusione dalle successive fasi concorsuali, disposta con provvedimenti dei rispettivi USR, i ricorrenti hanno quindi impugnato, deducendone l'illegittimità sotto

vari profili, l'art. 5, comma 6, del Bando, nella parte in cui – appunto- prevede tale soglia di sbarramento, ai fini dell'ammissione alle successive fasi della prova concorsuale. Con ordinanza cautelare n.886 del 21 febbraio 2013, a conferma del decreto cautelare n.411/2013, il Collegio ha disposto l'ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova scritta, con riferimento ai ricorrenti che avessero effettivamente conseguito un punteggio non inferiore a 30.

Con ordinanza collegiale n.7466 del 27 dicembre 2013, il Collegio ha richiesto all'amministrazione scolastica intimata di comunicare, a mezzo di apposita relazione, l'esito della procedura concorsuale alla quale parte ricorrente è stata ammessa con riserva, rinviando all'udienza pubblica del 3 aprile 2014 per la trattazione del merito. Successivamente, i soli ricorrenti che sono stati ammessi alle successive fasi cautelari, hanno impugnato le graduatorie di merito dei rispettivi USR, nella parte in cui sono stati ammessi.

L'amministrazione si è costituita per avversare il ricorso.

Con decreto n. 6166/2014 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, a cui parte ricorrente ha ottemperato.

Con atto del 10 febbraio 2014 si sono costituiti in giudizio, ad opponendum, deducendo l'infondatezza delle doglianze avversarie, i controinteressati Civale Francesca, Aligiuri Monica, Benvenuto Achille, Selvaggi Vincenzo, Germanò Maria e Silipo Zaira, che hanno partecipato al concorso superando le prove selettive con punteggio superiore a quello richiesto dal bando (35/50) vedendosi, tuttavia, preceduti in graduatoria da taluni degli odierni ricorrenti, ammessi con riserva, per ottenere la conferma dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dall'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012.

In data 7, 16 e 26 maggio **2015**, parte ricorrente ha quindi proposto ulteriori motivi aggiunti "per l'esatta esecuzione del giudicato cautelare" nel ricorso r.g. n. 937/13, argomentando che i ricorrenti specificatamente indicati, in seguito al proficuo superamento di tutte le ulteriori fasi del concorso, hanno ottenuto l'inserimento nelle graduatorie generali di merito per il reclutamento dei docenti, ma "con riserva" e che tale clausola verrebbe, illegittimamente, interpretata dall'amministrazione resistente come preclusiva della formulazione di proposte di assunzione per scorrimento delle citate graduatorie: pertanto i predetti saranno pretermessi in sede di convocazione per la stipula dei contratti a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie per cui è causa, subendone un grave danno.

L'amministrazione ha depositato memoria difensiva, con la quale ha dedotto l'inammissibilità della richiesta di esecuzione del giudicato dell'ordinanza cautelare n.886 del 21 febbraio 2013, nella parte in cui essa mira allo "scioglimento della riserva" nei confronti dei candidati che, per effetto dell'ordinanza in questione, hanno potuto proseguire l'iter concorsuale e sono stati ammessi- appunto, con riserva- nelle rispettive graduatorie di merito.

Nella camera di consiglio, fissata per la decisione cautelare, il Collegio ha ritenuto di introitare la causa in decisione nel merito ex art.60 cpa.

Tanto premesso, preso atto che parte ricorrente ha dato atto a verbale di rinunciare alla domanda risarcitoria presentata per taluni dei ricorrenti il ricorso principale va dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, nei confronti di tutti i ricorrenti che non si sono utilmente collocati nella graduatoria di merito.

Analogamente, va ritenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di risarcimento del danno a cui parte ricorrente ha espressamente rinunciato. Il Collegio ritiene, invece, che per tutti i ricorrenti che hanno superato i test preselettivi conseguendo un punteggio superiore a 30 ma inferiore a 35 e, pertanto, sono stati inseriti "con riserva" nelle rispettive graduatorie di merito, il ricorso principale e i motivi aggiunti depositati in date 28.11.2013; 13.03.2014; 14.05.2014, 27.06.2014, 11.08.2014, 02.10.2014, 06.10.2014 e 10.12.2014 debbano essere accolti, in considerazione dell'orientamento espresso dalla Sezione nelle precedenti pronunzie di merito, richiamate anche da parte ricorrente, con le sentenze nn. 272/14, 284/14, 285/14, 287/14, 326/14, 327/14 e 5711/14, 384/15, 1039/15, 4039/15, 4003/2015, 4006/2015, 4018/2015 e 4039/2015, con cui la Sezione ha annullato il Bando relativo al Concorso indetto con D.D.G. n. 82 adottato in data 24 settembre 2012 dal Miur nella parte in cui, all'art. 5, comma 6, ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50.

In particolare, il Collegio ritiene fondata la doglianza con cui i ricorrenti lamentano l'illegittimità per manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza, della norma del bando di concorso che prevede il superamento della prova preselettiva con un punteggio minimo di 35/50, sostenendo che la disciplina dei concorsi a cattedra per il personale docente della scuola è recata dall'art. 400 del Testo Unico dell'Istruzione, il quale non prevede la prova preselettiva.

Ne deriverebbe l'illegittimità della disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso, nella parte in cui ha fissato in 35/50 il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma, "non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito".

La censura merita condivisione, in considerazione delle argomentazioni già esposte nelle richiamate decisioni, secondo cui tale prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfolire la platea degli stessi. Alla fattispecie in esame va quindi ritenuto applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) stabilisce che "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione".

Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi "i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio." (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994), con norma del tutto generale e valida per ogni tipo di concorso laddove siano previste le prove scritte, pratiche ed il colloquio e senza annoverare quindi il punteggio del test preselettivo, come avviene appunto nel concorso per insegnante scolastico.

Data la funzione di sfolimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, come peraltro evidenziato dagli stessi ricorrenti che hanno fatto riferimento anche all'art. 1, comma 2 del Regolamento sui concorsi laddove sancisce il principio di economicità dell'operato dell'Amministrazione che può ricorrere all'ausilio di mezzi automatizzati di preselezione dei candidati, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure

concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato, esattamente come avviene nel caso in esame.

Né vi è bisogno di invocare l'art. 400 del d.lgs. n. 297/1994, che rammentano i ricorrenti essere la norma speciale che disciplina i concorsi del personale docente, per sostenere la dedotta irragionevolezza del punteggio di base stabilito dall'Amministrazione per la preselezione, rilevato che la circostanza posta in evidenza e secondo cui detta norma non contemplerebbe nessuna preselezione, non impedisce di ritenere la detta disposizione chiaramente integrata dalle successive in materia di svolgimento di concorsi in generale e che richiamano, come fa l'art. 1, comma 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, i principi di imparzialità, economicità e celerità di espletamento, cui anche i concorsi per il personale docente, pur nella loro peculiarità, devono attenersi.

Il ricorso va pertanto accolto come sopra indicato e, per l'effetto, vanno annullati il bando di cui al d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012, nella parte in cui all'art. 5, comma 6, l'cpv. ha stabilito che sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50 e vanno altresì annullati i provvedimenti in epigrafe indicati nelle parti in cui non includono i ricorrenti che hanno superato il test con un punteggio compreso tra trenta e trentacinque cinquantesimi nonché le graduatorie di merito in epigrafe richiamate, nella parte in cui includono "con riserva" anziché a pieno titolo i ricorrenti che hanno superato il test preselettivo con un punteggio superiore a 30 e, successivamente, hanno superato le ulteriori prove concorsuali.

Alla favorevole decisione, nel merito, del ricorso principale e dei sopraindicati motivi aggiunti consegue l'improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, dei motivi aggiunti depositati in data 7, 16 e 26 maggio 2015.

La soccombenza solo parziale dell'Amministrazione determinata dall'accoglimento limitato delle prospettazioni di parte ricorrente consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti in parte li accoglie e in parte li dichiara improcedibili, come evidenziato in motivazione.

Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)